

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 309

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001

—————

Norme concernenti benefici in favore delle vittime del dovere

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il legislatore, nel corso del tempo, ha varato alcuni meritori provvedimenti di legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità.

Tali misure si sono rivelate essenziali per rispondere alla esigenza di apprestare un'efficace tutela anche nei riguardi del personale delle forze dell'ordine e dei militari quotidianamente esposti ai rischi di una difficile attività di lotta ai fenomeni terroristici e delinquenziali.

La recente evoluzione ha tuttavia introdotto alcune sperequazioni mantenendo in vigore la totalità dei benefici solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, lasciando invece in vigore solo la speciale elargizione per le vittime della delinquenza comune. Ciò ha causato una situazione di evidente sperequazione tra soggetti che comunque hanno posto come fine della propria attività la salvaguardia

del bene comune e la difesa del cittadino. Peraltro la normativa vigente sui soggetti vittime del terrorismo non è indirizzata al personale menzionato in quanto tale, ma riguarda chiunque abbia ricevuto offese tali da conseguire una data invalidità.

Ora, senza nulla togliere all'opportunità che lo Stato provveda a ristorare tutti i cittadini che abbiano subito danni gravissimi da fenomeni criminali e terroristici, si ritiene che il personale delle Forze di polizia e quello militare meriti una tutela specifica, ad esso indirizzata proprio per valorizzare la scelta di vita alla base della propria professione.

Il presente disegno di legge intende proprio supplire alla situazione di carenza intervenuta, estendendo a tutte le vittime del dovere quanto ora previsto per le vittime del terrorismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono considerate vittime del dovere i soggetti appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo dei vigili del fuoco, caduti o che abbiano riportato una lesione o una infermità comportanti un'invalidità permanente, a causa di eventi verificatisi nella lotta a qualsiasi attività criminosa o eversiva, anche se concretizzatasi fuori dal terrorismo nazionale.

2. Al personale di cui al comma 1 competono tutti i benefici economici e di altro tipo previsti, in favore delle vittime del terrorismo, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

3. I benefici economici di cui alla presente legge competono a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 407 del 1998.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 2001 e in lire 500 milioni per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno quanto a lire 500 milioni per l'anno 2001 e a lire

100 milioni per gli anni 2002 e 2003, al Ministero della difesa quanto a lire 500 milioni per l'anno 2001 e a lire 100 milioni per gli anni 2002 e 2003, al Ministero della giustizia quanto a lire 500 milioni per l'anno 2001 e a lire 100 milioni per gli anni 2002 e 2003, al Ministero delle politiche agricole e forestali quanto a lire 250 milioni per l'anno 2001 e a lire 100 milioni per gli anni 2002 e 2003 e al Ministero delle finanze quanto a lire 250 milioni per l'anno 2001 e a lire 100 milioni per gli anni 2002 e 2003.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.